

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1127

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZOSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1993

Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123,
in materia di norme per l'erogazione di contributi statali
ad enti culturali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 2 aprile 1980, n. 123, recante «Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali», intese portare ordine nel settore degli istituti culturali beneficiari di contributi statali.

L'intenzione era da un lato di evitare l'incalzare di leggine, clientelari e non, in favore di singole istituzioni culturali al di fuori di una trasparente e comparata analisi delle loro caratteristiche, della attività, dei programmi; dall'altro di regolare triennalmente la erogazione dei contributi, in modo da dare la certezza di poter programmare le iniziative per un sufficiente lasso di tempo.

La tabella di cui alla legge n. 123 del 1980 era pertanto destinata a individuare, tra i molti enti meritevoli di sostegno pubblico, quelli più prestigiosi per la qualità della ricerca, per il numero e il valore delle pubblicazioni, per la consistenza patrimoniale.

Rimaneva infatti la possibilità da parte dello Stato di finanziare con altro e distinto capitolo di bilancio gli enti che non avessero le caratteristiche di eccellenza necessarie per la iscrizione in tabella.

Dopo tredici anni possiamo porci la domanda: ha raggiunto i suoi scopi la legge n. 123? E ancora: riteniamo che necessiti di aggiustamenti più o meno profondi? I limiti della legge, quelli veri e quelli supposti per ragioni di polemica politica, sono emersi a ogni dibattito sulle tabelle via via presentate dal Ministro dei beni culturali allo scadere di ogni triennio.

Ogni volta i commissari si sono ripromessi di presentare disegni di legge di modifica della legge n. 123 del 1980 al fine di correggere gli errori e le imprecisioni. Nella IX e X legislatura furono sì presentate delle proposte in questo senso, e iniziò un

dibattito che tuttavia non arrivò a conclusione per vari motivi.

Così dagli 86 istituti della prima tabella si arrivò, nella tabella precedente all'ultima, al numero davvero spropositato di 203.

L'ultima tabella ha compiuto una verifica importante, per la prima volta escludendo ben 28 istituzioni e introducendone 15 di nuove, arrivando così a un totale di 190, che rimane per altro assai elevato.

Tuttavia non è da nascondere che l'imprecisione dei criteri previsti dalla norma, e la scelta dei ministri che si sono succeduti, di non promulgare un regolamento che precisasse parametri vincolanti per la commissione destinata a vagliare le richieste, hanno comportato una grande difficoltà.

Della terza conferenza nazionale degli istituti culturali, tenutasi a Roma nei giorni 4-7 dicembre 1991, giustamente fu detto che avrebbe potuto «ben rappresentare il momento della sensibilizzazione della generalità dei cittadini italiani ed europei alla attività e agli scopi delle Accademie e degli enti e istituti culturali» (intervento del dottor Raffaele Tamiozzo).

In questa conferenza furono affrontati i molti problemi degli istituti culturali, la questione della tabella, la necessità di riqualificarla.

Una delle indicazioni impegnative fu quella enunciata dal presidente del Comitato di settore per gli istituti culturali Aurelio Rigoli, il quale, nell'intervento conclusivo affermò: «Io sono certo che, ravvisata la griglia di condizioni per la permanenza o l'accesso alla Tabella, i componenti di questa Tavola rotonda e i congressisti tutti vorranno impegnare il Comitato di settore affinché, nel corso delle prossime sedute, sia redatto un Regolamento interno da inoltrare a quanti di competenza, in funzione della tabella 1993-95, epperò fondato su

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

principi capaci di impiantarsi nel corpo della nuova legge - se una nuova legge si vorrà votare - in quanto rispondenti a quelle necessità di vera democrazia culturale che si esplicita nel giusto equilibrio tra i termini del binomio costi-benefici, atteso che gli istituti culturali comportano per lo Stato un costo, ma offrono, lo si dica senza riserve, tutta una serie di benefici, talvolta lapalissiani, tal'altra indotti».

Purtroppo non abbiamo avuto il Regolamento interno e tanto meno la nuova legge. Il risultato è stato una verifica controversa da parte delle commissioni competenti di Camera e Senato, con una conclusione differenziata, favorevole al Senato, contraria alla Camera, sulla tabella 1993-1995.

A queste difficoltà si intende porre rimedio con il presente disegno di legge, con il quale si propone di rivedere i criteri per l'ammissione delle istituzioni culturali nella tabella di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123, che va riservata a pochi grandi istituti.

Non è parso opportuno, tuttavia, proporre di rivedere prima della fine del triennio la tabella che il Ministro ha presentato e pubblicato dopo il controverso voto delle commissioni parlamentari.

Se prendessimo tale decisione, verrebbe meno una delle finalità della legge n. 123 del 1980, che è quella di dare garanzie di sostegno agli istituti culturali. Essi, dopo la pubblicazione della tabella, hanno il diritto di programmare la loro attività senza incertezze.

Il Ministro, poi, qualora la presente proposta venisse approvata in tempi ragionevoli, avrebbe tutto il tempo per predisporre la nuova tabella, con la possibilità di ottenere in sede di legge finanziaria l'adeguamento del fondo di cui al capitolo 1606, che è destinato proprio a quelle istituzioni che non saranno incluse in tabella, e che non vanno per questo solo motivo private di un sostegno da parte dello Stato.

Se, infatti, la tabella deve essere riservata ad alcune grandi istituzioni, occorre di necessità che sia rivista la distribuzione delle risorse tra il capitolo 1605 e il capitolo 1606.

Non è, infatti, auspicabile che rimanga intatta la proporzione attuale delle risorse tra i due capitoli, se si intende ridurre il numero delle istituzioni da inserire in tabella e non privare di risorse molti istituti che meritano ugualmente di essere verificati e aiutati.

Si ritiene, però, opportuno lasciare alla responsabilità del ministro la individuazione delle risorse da mantenere nel capitolo 1605 e la quantità delle risorse da spostare al capitolo 1606.

L'illustrazione dell'articolato è facilitata da quanto finora esposto. Occorre anzitutto rendere più facile la consultazione dei dati riguardanti i singoli istituti culturali da parte delle Commissioni parlamentari.

A tale fine si propone di aggiungere un comma, dopo il primo, all'articolo 1 della legge n. 123 del 1980, in cui si prescrive che il Ministro invii la tabella corredata degli elementi che consentano una immediata comparazione tra gli istituti.

È opportuno che vi sia uno schema uniforme, redatto dagli uffici del Ministero, in cui compaiano il bilancio e le attività.

È un materiale, questo, che potrà servire anche a coloro che saranno chiamati a formulare la proposta.

È poi importante che gli istituti culturali da inserire in tabella dimostrino di avere un patrimonio librario, archivistico o storico artistico rilevante, non autocertificato, ma verificato dalle Sovrintendenze.

In tal modo il controllo da parte del Ministero non sarà assicurato solo dal livello centrale, sulla base della documentazione presentata dalle singole istituzioni, ma anche a livello periferico, investendone gli uffici delle Sovrintendenze.

In tal senso è introdotto un inciso alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge.

Particolarmente importante è l'introduzione di una lettera d), sempre al secondo comma dell'articolo 1, con cui si prescrive che gli enti che aspirano ad essere iscritti in tabella abbiano la personalità giuridica.

Il contributo assicurato mediante l'iscrizione in tabella non deve essere l'unico, o anche solo il prevalente finanziamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli istituti, che devono dimostrare di avere un bilancio cospicuo, con risorse provenienti da realtà locali pubbliche e private.

Così si prevede che il contributo statale non superi il terzo delle entrate dell'anno precedente.

È poi da evitare che contributi statali di diversa provenienza, a far capo da diverse poste del bilancio statale, arrivino allo stesso istituto, a meno che non si tratti del finanziamento di particolari manifestazioni, *una tantum*.

Infine si prevede che i bilanci siano certificati da una società avente i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Negli incartamenti che sono arrivati alle Commissioni, i bilanci degli istituti erano

redatti nei modi più vari, senza un minimo di ordine e senza le dovute garanzie.

È una lacuna che deve essere assolutamente colmata.

Infine si prescrive che il patrimonio librario, archivistico e storico artistico degli istituti iscritti in tabella sia accessibile al pubblico, d'intesa con le competenti Sovrintendenze.

In tal modo, a fronte del contributo statale, si liberalizza, entro limiti da concordare caso per caso, la fruizione degli ingenti patrimoni degli istituti maggiori.

Si tratta di un arricchimento assai notevole dell'offerta di strumenti culturali del nostro Paese.

Per tutti questi motivi si raccomanda vivamente la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Alle commissioni di cui al primo comma la tabella viene trasmessa unitamente ad un prospetto in cui, sulla base di uno schema uniforme, sono riassunti i dati relativi al bilancio e all'attività dei singoli istituti, precisando quali siano di nuova istituzione e quali, avendo in precedenza fruito del contributo, siano esclusi dalla tabella. Le commissioni esprimono il loro parere senza proporre emendamenti».

2. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: «dispongano» sono inserite le seguenti: «di patrimoni librari, archivistici o storico-artistici la cui importanza sia stata riconosciuta dalle competenti Sovrintendenze, e»;

b) è aggiunta la seguente lettera:

«d) gli enti siano dotati di personalità giuridica».

3. All'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Il contributo di cui al primo comma è aggiuntivo rispetto ad altre entrate, e non deve comunque superare il terzo delle entrate iscritte a bilancio nell'anno precedente».

4. L'ultimo comma dell'articolo uno della legge 2 aprile 1980, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Gli istituti inseriti nella tabella non possono ricevere altri contributi dallo Stato, se non in relazione a manifestazioni

culturali o a compiti loro affidati con provvedimento motivato del Ministero competente».

5. All'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il bilancio degli enti privati che fruiscono del contributo di cui al primo comma deve essere certificato da una società avente i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il patrimonio librario, archivistico e storico-artistico degli enti che fruiscono del contributo è reso accessibile al pubblico, a condizioni determinate dagli enti proprietari di intesa con le competenti Sovrintendenze».